



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 202

OGGETTO: Giudizio Ecolife s.r.l. c/Comune. Impugnazione Sentenza del TAR Puglia - Bari n° 999/2013.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 13.09.2013

F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 16.09.2013

Dott. Giuseppe Di Biase
In sostituzione
F.to Dott. Samuele Pontino

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000 in data 20.09.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno **duemilatredecim**, il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre**, alle ore **20,00** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura LUPU	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa Oreste

Il Sindaco propone l'adozione del seguente provvedimento su relazione del Dirigente competente, dott. Samuele Pontino:

- Con atto notificato a questo Ente in data 03.04.2009 ed acquisito al protocollo generale dell'ente in pari data al n° 11492, la ditta Ecolife s.r.l., in persona del presidente e legale rappresentante sig. Caputo Domenico, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Ciocia e Vito Aurelio Pappalepore ha ricorso, innanzi al TAR Puglia – Bari -, per la dichiarazione di nullità *“della clausola n° 18 del capitolato speciale d'appalto per il servizio di igiene urbana e complementari, allegato al contratto di appalto del 28.09.2001 rep. n° 1363, nella parte in cui subordina la revisione del canone d'appalto, a decorrere dal secondo anno, al verificarsi di aumenti o diminuzioni del costo del personale addetto, del carburante e dello smaltimento, tali da determinare una media ponderata di variazione superiore al 10% del prezzo d'appalto, in contrasto con quanto disposto dall'art. 6 L. 24.12.1993 n. 537, così come modificato dall'art. 44 della L. 23.12.1994 n. 724”*, nonché per il riconoscimento e accertamento del diritto *“alla revisione del corrispettivo dovuto, relativo l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, spazzamento e complementari per l'intera durata di vigenza contrattuale con conseguente condanna del Comune di Canosa al pagamento della somma complessiva di €. 516.278,37, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, come nel prosieguo meglio specificata, nonché per l'annullamento della determinazione dirigenziale n° 24 del 2.02.2009 di non accoglimento della richiesta di adeguamento del canone - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale”*;
- con deliberazione n° 137 in data 07.05.2009, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha stabilito di costituirsi nel predetto giudizio innanzi al TAR Puglia – Bari, affidando l'incarico della difesa delle ragioni di questo Comune all'avv. Michele Didonna;
- in data 28.02.2010 è stato notificato a questo Comune, ad opera della stessa Ecolife s.r.l., ricorso per motivi aggiunti nel ricorso n° 577/2009, *“ per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della determinazione dirigenziale n° 5 del 12.1.2010, comunicata con nota 19.1.2010, prot. n° 1746, notificata il 27.1.2010, di rigetto della richiesta di adeguamento del canone per l'anno 2009, a decorrere dal 1° I. 2010”*;
- con nota in data 08.07.2013, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 09.07.2013 al n° 20058, l'avv. Michele Didonna ha comunicato che, con sentenza n° 999/2013, depositata in data 20.06.2013, la Sezione I° del TAR Puglia di Bari- *“ha accolto parzialmente il ricorso promosso dalla Ecolife s.r.l. avverso i provvedimenti adottati da codesto Comune in merito alla revisione prezzi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2001-2010. In particolare, il G.A. barese ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi del servizio sull'assunto per cui “... l'istituto della revisione prezzi riguarda (senza eccezioni) tutti i contratti pubblici inerenti servizi e forniture ad esecuzione periodica continuativa, qualificabili come appalti, applicabile pure in mancanza o contro la volontà contrattuale manifestata”*.
- con la medesima nota, l'avv. Michele Didonna, dopo aver ampiamente argomentato la sentenza, ha suggerito *“l'opportunità della proposizione dell'appello avverso la sentenza n° 999/2013, allo scopo di dipanare il nodo centrale, di principio, della vicenda attinente la qualificazione giuridica del rapporto come “concessione ex lege” di servizio pubblico da cui, come sopra appurato, discenderebbe l'applicabilità alla specie, non dell'art.6, legge n. 537/1993, bensì della sola clausola revisionale di cui all'art. 18 del contratto sottoscritto il 28.9.2001 e della franchigia ivi prevista del 10% in aumento o in diminuzione: esattamente come sino a oggi applicata da codesta P.A.”*;
- con nota in data 11.07.2013, prot. n° 20124, il Dirigente del 1° Settore ha chiesto, al Dirigente del Settore LL.PP., parere motivato in ordine all'opportunità di impugnare la citata sentenza, richiesta sollecitata via fax in data 02.09.2013;
- con nota in data 06.09.2013, protocollo n° 25443 – LL.PP. 5099 - il Dirigente del Settore LL.PP., ha espresso: *“parere favorevole alla costituzione in giudizio”*;
- necessita, pertanto, dover provvedere di conseguenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Preso atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- 1) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente I Settore, quale Responsabile della Sezione Contenzioso;
- 2) il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente del Settore Finanze;
- 3) il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Generale;

Visto l'art. 50 del vigente statuto comunale;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati,

- 1) di proporre appello alla sentenza n° 999/2013, depositata in data 20.06.2013, emessa dal TAR -Puglia - Bari - (Sezione Prima), nel ricorso proposto dalla Ecolife s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Ciocia e Vito Aurelio Pappalepore, affidando l'incarico della difesa delle ragioni di questo Comune all'avv. Michele Didonna, già difensore di questo Ente nel giudizio di 1° grado ;
- 2) di dare atto che spetta, ai sensi dell'art. 50 del vigente statuto comunale, al Dirigente del Settore LL.PP. il rilascio della relativa procura alla lite;
- 3) di dare atto, altresì, che all'assunzione della spesa necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, in applicazione dell'art.9, comma 4 del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in L. n.27/2012.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

Il Sindaco

F.to

Dott. Ernesto LA SALVIA

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal - 2 OTT. 2013 al 16 OTT. 2013 al n. 1688

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li - 2 OTT. 2013

SEGRETERIA GENERALE
Istruttore Amministrativo
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
Istruttore Amministrativo
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

SEGRETERIA GENERALE
Istruttore Amministrativo
F.to Donato Fasanelli